



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Delle Superiori, & altre officiali de i Monasteri.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

questa Prouincia, etiandio da quelle che sono sottoposte alla cura de Regolari, ò per qualunque altro rispetto non sono soggette alla giurisdittione de' Vescouo, in ogni parte offeruate.

Del numero delle Monache.

Conc. 1.

SECONDO che è stato comandato nel Concilio Tridentino, il Superiore costituisca a ciascun Monasterio quel numero di Monache, il quale per le proprie facultà, che si ritroua hauere, e per le consuete limosine, possa essere commodamente sostentato: & vñ diligenza di farlo fra vn anno.

Ne sia lecito accrescere per modo alcuno tal numero, se medesimamente non si accresca al Monastero tanta entrata, che sia baitante a sostentarlo.

Conc. 2.

Sia poi diligentissimo il Vescouo, in far che tutto ciò s'offerui.

Conc. 3.

Con quella maggiore diligenza che potrà, ess' qu'ca il Vescouo quanto è stato ordinato da Pio Quinto Sommo Pontefice, e dal Santissimo Signor Nostro Papa Gregorio XIII. circa il stabilire il determinato numero delle Monache in ciascuno Monasterio: e questo in tutto lo faccia obseruare, secondo l'autorità che gli dà la detta costitutione, non solo ne' Monasterij di sua propria cura, ma anche nelli sottoposti a Regolari.

Conc. 3.

I Monasterij ne' quali non sono dodeci professe velate, e che non possono con le proprie entrate, ouero con le consuete limosine mantenere tal numero; procuri il Vescouo con ogni studio di trasferirli, e di vnirli con altri Monasterij del medesimo, ò di uerso ordine; chiamati per questo effetto i Superiori regolari, se il Monastero del qual si tratta, appartiene alla loro cura.

Ma se tale vnione non sarà giudicata espediente, lasci il Vescouo finire col tempo, & annichilarsi quel numero di Monache, tolta loro del tutto la facultà di poter accettare nouitie.

Et i Monasterij di queste Monache, e le entrate di essi Monasterij, sia d' adesso siano adphcate ad altri Monasterij, ò luoghi, a' quali per le leggi di quel

l'ordine parerà che debitamente appartengono.

Quei Monasterij, che per essere fuori di Città, ò terre, il Vescouo giudicherà espediente di trasferire in Città, ò Terre grosse, e sicure; non gli trasferisca però in Chiese secolari, doue si faccia cura d'anime.

Delle Superiori, & altre officiali de' Monasterij.

AMMONISCANO i Vescouo, etiam per editto, se così loro parerà, fra due mesi d'apoi che queste constitutioni saranno publicate, le Abbadesse, & altre qual si voglia Superiori, le quali pretendono che il loro officio di Superiorità sia perpetuo, sotto pena di priuatione, nella quale incorrano incontente; che intermine d'vn altro mese esibiscano ad essi, ò vero a loro Vicarij, & insieme alli suoi Superiori, se sono sottoposte al gouerno de' Regolari, le ragioni che dalla Sede Apostolica sono loro state concesse; acciò si possa vedere se sono rettamente espedite, e di esse, se sia bisogno, dar notizia al Sommo Pontefice: Ma se fra quel tempo preferito non le haueranno esibite, il Vescouo le dichiari priuate di tal dignità, & il loro Superiore vñ diligenza, che altre siano legittimamente elette in loro luogo.

Nissuna Monaca ambisca, ouero in modo alcuno direttamente ò indirettamente, per se, ouero col mezo d'altre, cerchi honori ouero vffici di qualonche sorte del suo Monastero, sotto pena di dire, & esca, e le sue taurisci in capitolo sua colpa della loro ambitione, baciando per tre Venerdì la terra dinanzi a piedi di ciascuna Monaca; e di più essa sia priuata di quel vfficio, se l'hauerà conseguito, e di tutti gli altri ad arbitrio del Superiore.

Ciascuna Monaca, deposta la propria volontà, & apparecchiata per fare l'vbidienza che le sarà imposta, e proponendosi dinanzi agli occhi solamente la gloria di Dio, e l'vtilità comune del Monastero, e leggerà a gli honori & vffici quelle, le quali rimosso da loro ogni

affetto

affetto humano, seguitando l'impulso dello Spirito Santo, giudicheranno esser piu attè ad amministrarli.

La Superiore, di qual si voglia nome che si chiami, nõ sia eletta di minor età di quaranta anni, e che habbia laudabilmente viuuto otto anni in vita honesta dopò l'espressa professione, secondo il Decreto del Concilio Tridentino; e se nel medesimo Monastero non se ne ritroua di tal qualità, se ne possa eleggere vna d'vn'altro Monastero dell'istesso ordine.

Ma se al Superiore, il qual è Presidente all'electione, anco questo pare incomodo da essequire; col consenso del Vescouo, ouero di altro Superiore, se ne elegga vna di quelle del medesimo Monasterio, le quali habbiano passato trenta anni, e che almeno cinque anni dopò la professione habbiano viuuto bene.

Nelle altre cose si seruino le costituzioni di ciascun'ordine, ouer Monasterio.

Questa Superiore, e la sua Vicaria, le Discrete anco, le quali con altro nome sono chiamate Madri di consiglio, oue il capitolo è solito elegerle, sieno elette a ballotte segrete alla presenza del superiore, ò del suo ministro, il quale sia fuori del Monasterio alle ferrate secondo il Decreto del Concilio Tridentino.

Ma non possano restare elette a questi uffici, se la Superiore nõ hauerà hauuto in fauore, ò p via di ballotte ò di accesso li due terzi di tutte le voci di capitolo.

E la Vicaria, e Discrete più della metà di esse voci.

Ne i Monasteri oue sono più forelle carnali, se vna di esse viene eletta Superiore, le altre forelle non possano far l'ufficio nè di Vicaria, nè di Discrete, nè di Portinara, nè di Scrittora, ouero Cellararia.

Gli uffici minori, come sono Portinara, Rotare, ò Torniere, Ascolatrici, Maestre di Nouitie, Sacriste, Maestre sopra i lauori, Scrittore, che tengono i conti dell'entrate e spese del Monasterio, & Infermiere, sieno dati da quello che è presidente all'electione, insieme col Confessore, e con la Superiore, e Vicaria, e Discrete, a chi per loro con-

scienza parerà conuenirsi; col qual decreto niente sia derogato a quei Monasteri, ne i quali le Monache sogliono esser elette a tali uffici dal Capitolo a ballotte.

Le elette durino nell'ufficio per due anni, ò al più per tre, oue fosse tal consuetudine.

Finito questo tempo vachino da tali officij almeno per altrettanto spazio di tempo, nè possano dalle Monache esser cofermate in essi, se non ci sarà qualche causa importante approbata a giudicio del Superiore; il quale anco innanzi il tempo perfinito all'ufficio possa priuarnele, se l'amministrano malamente.

Quelle che saranno state elette, si come ricerca la loro obediencia, piglino gli officij, e gli essequiscano con humiltà senza ricusarli.

Ma se non hauendo giusta causa, la quale sia approbata dal Superiore, farano altramente; sieno priuate di voce attua e passua ad arbitrio di esso Superiore.

La Superiore del Monasterio, come Madre commune di tutte le Monache, procuri con somma diligenza la salute dell'anima e del corpo loro; & efficacemete l'ammonisca, che attendano a conseruare il cuore puro, e la vita integra, e s'affatichino per acquirar la perfectione di tutte le virtù.

Percioche se le religiose nõ si sforzano quãto possono di peruenire a quel sommo grado di perfectione, non satisfano al debito, al quale sono obligate per la qualità della loro vocatione.

E tenga essa Superiore continua memoria, che hà da render conto al giustissimo Giudice di tutti i difetti, che le Monache per sua negligenza ouer colpa ha ueranno commesso.

Ma sopra ogni altra cosa procuri, che si conserui la pace e la concordia delle forelle; leuate via, quanto per lei far si possa, tutte le cause di disunione, e di discordia fra esse; acciò stiano collegate insieme col perfetto vincolo della charità, essendo tutte si come debbono essere, un sol corpo & vn solo spirito nel loro sposo Giesù Christo.

Attenda anco, che ciascuna faccia l'ufficio suo nel modo che conuiene, e che vna

non occupi l'officio dell'altra se non per causa di prestarle aiuto, e questo si faccia con commissione d'essa Superiore; e che tutte le cose si facciano con ordine; e principalmente, che nelle hore, e ne i luoghi che sono ordinati, si serui il silentio.

Ma se alcuna con la sua importunità, turbata la pace delle sorelle, ò con fatti, ò con parole, romperà la charità; questa sia grauissimamente punita da essa Superiore, & anco dal Superiore delle Monache, se sia bisogno, e sia abbassata la sua superbia.

A questa Superiore, ouero alla sua Vicaria (la quale in sua assenza tienè l'autorità & il luogo di essa) tutte le Monache prestino compita obediencia & offeruanza, si come ricerca il loro voto.

E quella che hauerà sprezzati i suoi comandamenti, nè hauerà voluto fare la penitenza che le sarà stata imposta, ouero le hauerà risposto superbamente, e con parole ingiuriose, non portando rispetto alla sua dignità; ouero l'hauerà impedita, che non riprenda, ouer castighi quelle, che haueranno commesso qualche delitto, difendendole contumacemente, ò scusandole; sia accusata dalle Discrete al Superiore, acciò sia grauemente punita della sua contumacia, & infolenza: le quali Discrete se non lo faranno, sieno costrette a fare vna disciplina, & a mangiare vna volta in terra.

Faccia anco la Superiore ogni settimana congregatione, ouer capitolo delle Monache, per correggerle de' difetti, che esse in publico, ouero nell'amministrazione de' suoi officij haueranno commesso; de' quali esse spontaneamente & humilmente alla presenza di tutte chiedano perdono; e per imporre loro la penitenza, e far le altre cose che si contengono nelle loro ordinationi; per tenerle in bassezza e dispregio di loro stesse; & accioche con ogni studio attendano all'acquisto di tutte le virtù.

Ma guardinsi le Monache, di non ricusar pertinacemente la penitenza loro imposta, ouero di non s'imputare l'vna all'altra con mal animo i delitti com-

messi nel tempo passato; sotto pena a chi commetterà questo, di baciare incontinente la terra dinanzi a i piedi di ciacheduna Monaca, e di fare vna disciplina.

Ne i negotij di qualche momento, le Superiori non facciano alcuna deliberatione, se non con saputa, e consenso della maggior parte delle Discrete, ouero Madri di consiglio.

Ma in quelli che sono dimaggior importanza, le Superiori conuochino tutto il capitolo delle Monache; e ciò che alla maggior parte di esse sarà piacciuto, sia hauuto da tutte per rato e fermo.

Ma in tutte le ballotationi secrete guardinsi le Monache di non darsi in mano l'vna all'altra le ballotte, sotto pena a quelle che l'haueranno fatto, di esser priuate di capitolo, e di voce attua e passua ad arbitrio del Superiore.

E non si ammettano a dare voce ò ballotta di qualunque cosa, se non quelle che dopò la professione haueranno dimorato tre anni nel Monasterio.

Le Discrete di bontà, e di prudenza sieno Superiori alle altre Monache.

Ne sieno manco di quattro, oue le Monache non sono più di quaranta; ma se passano quel numero, ne sieno fatte almeno sei.

All'officio di Ascoltrici sieno preposte Monache di età matura, e di segnata bontà.

Queste con diligenza, e fedeltà facciano l'officio suo; e sieno di maniera assistenti all'altre che parlano, che odano, & auuertiscano diligentemente ciò che sarà detto ò fatto, e dentro e fuori; per cioche non patiranno, che ò si parli tanto secretamente, che esse non intendano; ò che si dica, ouer si faccia cosa indegna di serue di Dio; nel che se per loro colpa ò negligenza sarà stato commesso alcun fallo, esse ne sieno con grauissima pena ad arbitrio del Superiore punite.

Quella che sarà eletta Maestra delle Nouitie, ne habbia sola la cura in luogo apparato dalle altre Monache, e nessuna altra oltre a lei.

Questa ammaestri le Nouitie nel timore e culto di Dio, e nell'offeruanza della

Reli.

Religione; e si sforzi e con l'esempio della vita, la quale non si possa riprendere in alcuna parte, e con le assidue ammonizioni, talmente instruirle nella forma della vita spirituale e santa; che facendo esse con l'aiuto di Dio progresso in quella, possano diuentare perfette sue serue.

Ma quella che temerariamente hauerà presonto di ammaestrare alcuna delle Nouitie, sia priuata di voce artiuu e passua, per quanto tempo piacerà al Superiore.

Quando si mutano gli vffici, si elegga vna ò due Monache mature e prudenti per Maestre de' lauori.

Queste riceuano dalla Ruota le cose che si hanno a lauorare, e le distribuiscano a quelle che sono atte a fare tale opra: forniti che sieno i lauori, li restituiscono a quelli di cui sono dalla medesima ruota, riceuutane la mercede, & essendou sempre presente la Rotara: nè altra Monaca ardisca restituire i lauori.

Nissuna anco oltre questa, ricena cosa alcuna, nè anco da suoi parenti da lauorare, sotto pena a chi hauerà contrafatto, di far per ciascuna volta vna disciplina, nel luogo oue le Monache stanno a lauorare.

Essa potrà però torrsi per compagna tal volta che sia bisogno, alcuna che sia più esperta delle altre in alcun lauoro.

Se alcuna non impedita da infermità, ò da altra giusta causa, per pigrizia e dappocaggine, ouero per certa sua pertinacia, non volesse esercitarsi nel lauorare, sia priuata di piattaza per tutto quel tempo che non lauorerà.

Similmente nel luogo del lauorerio si faccia ogni giorno vna lettione, dopò la quale le Monache conferiscano insieme le cose che haueranno vditte, e si essortino l'vna l'altra ad acquistar le virtù, cacciati i vitij.

La Maestra de lauori procuri che le Monache lauorando non interpongano ragionamenti, ouer canti profani, ò alieni dalla conditione e professione di Monache, nè che si dicano parole otiose.

Facciafi quanto prima, oue non sia ancor fatto, vn luogo commune, oue le Monache possano lauorare tutte di compa-

gnia, e fuori di quello non ardisca Monacha alcuna, eccetto le Portinare, lauorare di agucchia, ò d'altro.

La Maestra de lauori, ò opere, hauerà vn libro, nel quale così diligentemente scriua quel che si caua di vtile dalle fatiche delle Monache, che apparisca chiaro, se vi manchi cosa alcuna.

Pògasi ogni studio possibile, in fare che nel Monasterio sia vna sola sorte di mestiero e di lauorerio.

Le Superiori, ancorche il lor vfficio sia perpetuo, le Scrittoresse, & altre, che in qualonque modo amministrano i beni del Monasterio, ne tengano fedele e diligente conto.

Et ogni tre mesi riferiscano sommarizamente in capitolo i conti del riceuto e delle spese, accioche tutte possano intendere come possono le cose del Monasterio.

Ma ogn'anno distintamente rendano conto di tutte le cose che haueranno amministrato, al Superiore, ò al suo Vicario, & alli Deputati protettori del Monasterio, se ce ne faranno.

E quelle che si haueranno vsurpato, ò haueranno malamente dissipato i beni del Monasterio, sieno seuerissimamente punite ad arbitrio del Superiore.

Et accioche non vi rimanga alcuna occasione d'inganno, in ciascuno Monasterio si costituisca vna cassa per riponerui i danari communi, laquale stia chiusa cò due chiavi diuerse, vna delle quali sia serbata dalla Superiore del Monasterio, e l'altra dalla Discreta maggiore. Nè si possa aprir la cassa, nè in essa mettere nè leuarne danari, se, e la Superiore, e la Discreta maggiore, e la Scrittoressa che ne tiene conto, non vi saranno presenti.

Similmente cò due chiavi diuerse si serino gli vsci del granaro, e del luogo oue si còserua la farina: le quali dalle Monache soprastati a quell'officio siano custodite, vna da ciascuna.

E queste siano sempre presenti, quando vi si porta dentro, ò si toglie fuora formento, ò farina.

Il Vescouo stabilirà quanto formento, vino, e companatico l'anno sia bastate per il viuere d'ogni Monasterio secondo

il suo parere: nella qual assegnata dispensa se la Madre commetterà negligenza, suspendasi dall'ufficio.

Conc. 7.

La Superiore, e le Monache non possono alienare, permutare, locare i beni del Monastero, ouero fare contratto di forte alcuna, se non con saputa, consenso, e presenza del loro Superiore, ouero del suo Vicario, seruate medesimamente l'altre cose, le quali de iure debbono essere seruate; altramente il contratto sia irritato, e nullo.

Parimente non possano fare fabbriche, se non col consenso del Superiore, e de' gentil'huomini deputati alla cura del Monastero, i quali vseranno diligenza, che ciò si faccia con quanto minor spesa, e maggior commodità e decentia far si possa.

Perche le Monache non s'impaccino ne i negotij secolari, e perche si prouegga a molti danni, e fraudi, faccia opera diligente il Vescouo, che le loro possessioni s'affittino all'incanto; se per degni rispetti non giudicherà tal volta meglio il fare altramente.

Non si faccia debito nel Monastero, che passi la somma di cinquanta feudi, senza il consenso de' Curatori del Monastero; i quali nelle cose di importanza praderanno il parere del Vescouo.

Pongasi fra sei mesi da coloro a quali spetta tal carico, nell'Archiuio Episcopale vno inuentario fatto in buona forma, di tutti i beni, e ragioni de' Monasteri, ancor che siano soggetti a Regulari; accioche in verun modo non si faccia fraude allo stabilimento del Vescouo fatto circa il numero delle Monache: onde se occorrerà poi fare alienatione alcuna di tai beni, e ragioni, il Vescouo ne sia auisato.

Le infermiere si rendano pie e misericordiose verso le inferme, con quanta maggior pazienza e diligenza possono; e sieno tali verso di esse, quali vorrebbono che fossero le altre verso se stesse, se fossero inferme.

Alle inferme sia prouisto di cibo, e medicamenti opportuni dalla Superiore, e dalle Infermiere elette, secondo la facoltà del Monastero.

La Superiore per charità le visiti ogni

giorno, accioche porga loro consolatione, e meglio da esse conosca, e procuri le cose, che sieno loro necessarie.

Ma se alcuna muore, il Confessore con vn Compagno approvato dal Superiore entri nella clausura del Monastero, quando sia hora di sepelire il suo corpo, e con pietà e prestezza faccia l'ufficio che si ricerca in quel tempo.

Que in fino a qui non è luogo commune Conc. 4. per gl'infermi, cioè Infermeria, si faccia quanto prima; fuori della quale non sia lecito a Monaca alcuna inferma di starci; e recuperata poi la sanità, non vi si fermi per viuere forse delicatamente.

Delle giouani che si hanno da ammettere alla Religione.

Come prima le giouani sono proposte per diuentare religiose, la Superiore delle Monache auuertisca i loro Padri, ouer quelli che ne hanno cura, del l'escommunicazione proposta dal sacro Concilio Tridentino, a quelle persone che sforzano le loro figliuole, o altre estranee, a pigliare contra la loro volontà l'habito Monacale, ouero a fare la professione.

Il medesimo si faccia dal loro Superiore, quando sarà ricercato il suo consenso.

In quei monasterij, ne i quali le Monache sono in minor numero di cinquanta, solamente due sorelle carnali, ouero tre d'vna istessa casata e famiglia vi possono essere accettate.

Ma oue sono più di cinquanta, iui sia lecito accettare solamente tre sorelle, ouer quattro della medesima famiglia, se così al capitolo delle Monache parerà di fare.

La Superiore, e le Monache non ardiscono prometter niente intorno all'accettare giouane alcuna, ne meno far di ciò capitolo, innanzi che essa esaminata segretamente in luogo libero dal Vescouo, ouero da quello a cui egli hauerà delegato tal impresa, & approbata, habbia ottenuta la licenza in scritto di poter farsi religiosa in quel Monastero, col consenso anco del Superiore d'esso Monastero.

Ma